



Piero Magri

Dipartimento penale studio legale Associato
BSVA, componente della Rete Giuridica AIAS



Algoritmo e colpa di organizzazione dell'infortunato

Sono sempre più numerosi i processi in materia di sicurezza sul lavoro in cui la società viene incriminata ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001: Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Il caso in esame si è verificato in un condominio milanese ed è stata recentemente pubblicata la sentenza della sesta sezione del Tribunale di Milano (n. 2471 del 26.2.2024) che ha condannato (oltre al datore di lavoro dell'infortunato) la società a € 75.000 di sanzione amministrativa, pur concedendo la circostanza attenuante del risarcimento del danno, segnale che le sanzioni irrogate stanno incrementando notevolmente rispetto ai primi periodi di applicazione della 231, così come sta crescendo la cultura della 231 nelle Procure della Repubblica e tra i giudici. Si legge nel capo di imputazione che

“la società traeva vantaggio dalla condotta del reato di lesioni gravi colpose attribuibile al legale rappresentante per la maggior competitività sul mercato della persona giuridica in grado di offrire servizi a costi inferiori proprio in ragione del risparmio delle spese derivanti dall'adozione di misure di protezione collettiva nei vari cantieri”.

In concreto si trattava di alcuni lavori di manutenzione dei balconi che il condominio aveva deciso di far svolgere a una azienda qualificata che era, come sostenuto in sentenza,

“leader nel settore e conosciuta per la sua serietà e affidabilità a livello nazionale e internazionale”.

La Procura ha però contestato che quei lavori di ripristino dovessero essere fatti con ponteggi, come prevede l'art. 111 del D.Lgs. 81/2008 laddove precisa che

“il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza [...] sceglie le attrezzature più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, tenendo presente però il criterio della priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure individuali”.

I criteri stabiliti per l'impiego dei sistemi mediante funi sono descritti dal comma 4 dell'art. 111, che li giustifica nelle ipotesi di *breve durata di impiego e di caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere modificati.*

L'istruttoria dibattimentale ha stabilito che i lavori sono durati circa un mese e nel POS era stabilito che potessero durare fino a 60 giorni, mentre il Tribunale ha ritenuto che la breve durata prevista

dalla norma dovesse essere interpretata nel senso di “qualche giorno”. Inoltre, rispetto alla ricostruzione della difesa, è emerso che era comunque possibile organizzare un ponteggio senza rischi né ostacoli strutturali.

La colpa di organizzazione

La sentenza merita però di essere approfondita sotto il profilo dell’analisi interpretativa della cd. colpa di organizzazione che, come precisato dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte, assume un ruolo essenziale per la sussistenza della responsabilità dell’ente, laddove si è evidenziato che non è sufficiente che venga commesso un reato – in particolare di natura colposa – perché scatti la responsabilità 231, né che vi sia un vantaggio o un interesse, ma occorre anche che sia riscontrata una colpa organizzativa in capo alla persona giuridica.

In questa prospettiva è evidente che l’assenza di un Modello 231 è emblematica della sussistenza di una colpa di organizzazione (non per niente si chiama Modello di Organizzazione, Gestione e controllo, MOG), ma nel caso di specie questo profilo è stato ritenuto sussistente anche in presenza di un MOG che è stato esaminato e ritenuto però inefficace e inidoneo. In particolare, l’inidoneità è stata valutata in quanto la società aveva elaborato un interessante algoritmo che consentiva di comprendere se, nel singolo cantiere, fosse più sicuro lavorare con metodi tradizionali oppure in sospensione.



Si trattava di una procedura ben strutturata di analisi delle tempistiche di lavorazione e dell’esposizione al rischio e il nulla osta a questo metodo innovativo di lavoro veniva dato solo se la persona fosse esposta a un rischio inferiore rispetto ai metodi collettivi tradizionali (come ad esempio il ponteggio). Tali sistemi di analisi – dei veri e propri algoritmi – erano integrati addirittura nel POS, e nel caso concreto l’algoritmo aveva fatto emergere che le lavorazioni su ponteggi sarebbero state assai difficoltose per la presenza di box sotterranei e che avrebbero esposto a un rischio infortuni maggiore rispetto a quello connesso ai lavoratori in sospensione.

Ebbene, il Tribunale, però, pur apprezzando il lavoro di analisi del rischio, dopo aver sentito testimoni e consulenti tecnici, ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 111 del D.Lgs. 81/2008 non essendoci le condizioni normative che avrebbero giustificato lo svolgimento dei lavori su fune sia con riferimento alla durata dei lavori sia per le caratteristiche oggettive esistenti nel sito.

L’algoritmo è stato pertanto valutato come “una criticità organizzativa” in quanto le sue valutazioni e i punteggi assegnati alle varie caratteristiche esaminate diventano in aperto contrasto con i chiari dettami normativi, i quali circoscrivono l’ammissibilità dei lavori su fune ai soli casi di lavori di breve durata o solo se nel sito sia davvero impossibile montare un ponteggio.

“L’aspetto su cui sarebbe stato necessario intervenire era la revisione dell’algoritmo utilizzato per selezionare i lavori che possono essere svolti su fune”,

come a dire che un algoritmo non può sostituirsi alle previsioni di legge.

In sostanza la giurisprudenza ha avvertito gli operatori della sicurezza sostenendo che una sana cultura della legalità e della sicurezza deve prevalere sull’intelligenza artificiale.